

Matrimonio contratto senza dispensa canonica

Cesare, figlio di una buona famiglia cattolica, battezzato cattolicamente poco dopo la nascita, arrivato all'età matura partì per l'Inghilterra. Le amicizie, l'isolamento ed un assieme di pretesti, lo indussero ad apostatare dalla fede cattolica e ad iscriversi formalmente in una setta acattolica.

Dopo vari anni tornò in Italia e volle sposare Serafina, socia di Azione cattolica.

Ma come avvisare il rev.mo Monsignor Prevosto?

Tanto più che Cesare è deciso a rimanere protestante ad ogni costo.

Alle titubanze seguì una decisione purtroppo triste: « Non diciamo nulla ».

Difatti al consenso vennero presentati gli atti di S. Battesimo regolari e dopo le pratiche pre-matrimoniali (pubblicazioni canoniche, civili, ecc.) venne celebrato il matrimonio e... solennemente. Oggi, sono passati tre anni, Serafina si decide alla S. Confessione.

Va da un venerando Religioso, anziano ma sapiente, che le differisce l'assoluzione.

Perchè?

IMPEDIMENTI

« Sensus stricto et proprio ad normam Codicis impedimentum matrimoniale definiri potest: « *Circumstantia externa, jure divino vel humano inducta, quae personam aut inhabilem facit ad matrimonium, aut arcet ab eo licite contrahendo* » (CAPPELLO, *de Matrimonio*, cap. IV, art. 1^o, n. 195).

C. J. C., can. 1936: « 1. - Impedimentum impediens continet gravem prohibitionem contrahendi matrimonium; quod tamen irritum non redditur, si, non obstante impedimento, contrahatur.

2. - Impedimentum dirimens et graviter prohibet matrimonium contrahendum, et impedit quominus valide contrahatur.

3. - Quamquam impedimentum ex una tantum parte se habet, matrimonium tamen reddit aut illicitum aut invalidum ».

Can. 1060: « Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae haereticæ seu schismaticæ adscripta; quod si adsit perversionis periculum conjugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur » .

Siamo proprio nel caso nostro.

Noi ricordiamo benissimo quanto prescrive il Codice canonico per la domanda e concessione di simili dispense. Ma ormai il matrimonio c'è ed è, quantunque gravemente illecito, valido.

Quindi non va chiesta la dispensa di mista religione e, tanto meno, va rinnovato il consenso.

Tuttavia Serafina dovrà adempiere le condizioni richieste dalla Chiesa nella celebrazione di matrimoni misti.

Quindi dovrà far battezzare ed educare cristianamente la prole, cercare che Cesare torni sulla retta strada, non rinnovare il consenso *coram ministello*.

Ecco perchè il ven. Religioso forse differì l'assoluzione.

Il cardinale Lambruschini (30 aprile 1841), « iussu Gregorii XVI », scrisse ai Vescovi dell'Ungheria:

« ... *Omni pastoralis sollicitudine catholicum coniugem ad peccatae culpae detestationem et congruam poenitentiam opportune conentur excitare, eumque solerter adducant ad obligationes implendas, quibus gravissime tenetur... et si constet eum revera resipuisse, et paratum esse ad opportunam scandalum reparationem, tunc sane poterit ipse sacramentorum Ecclesia particeps fieri... ».*

Il can. 2375, C. J. C., sintetizza le pene nelle quali incorre chi ora contrae un simile matrimonio.

Can. 2375: « Catholicis qui matrimonium mixtum, etsi validum, sine Ecclesiae dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legitimis ecclesiasticis et Sacramentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint ».

Quindi, *quando il matrimonio è valido* (come nel caso, non essendovi altri impedimenti), non è proibito l'uso del matrimonio (*petere e reddere*), ma è necessario che la parte cattolica si riconcilia colla Chiesa.

Le pene canoniche in casi simili (pubblici) sono i seguenti: l'esclusione *ipso facto* degli atti legittimi ecclesiastici (padrino, fabbricere, patrono, ecc.), dai sacramentali (benedizioni, ecc.) fino a che si è ottenuta la dispensa dell'Ordinario da questi stessi effetti penali incorsi.

P. CAPPELLO, (cap. VI, art. 3°, n. 231) dice: « sola pars catholica plectitur hac poena vindicativa. Ratio est evidens. Excusatur ignorantia quaelibet, etiam crassa et supina, non tamen affectata, et metus etiam levis ».

CONCLUSIONE

Una volta che è accertata la *volontà seria* di Serafina di mettere in pratica tutte le prescrizioni e cauzioni di S. Madre Chiesa (questo obbligo è tanto grave, che « *urgente mortis periculo* » si devono chiedere queste stesse cauzioni, prima di una dispensa *in extremis*: cfr. can. 1043 C. J. C.); ottenuta la dispensa dall'Ordinario di tutte le pene canoniche, potrà essere ammessa ai S. Sacramenti.

Bisognerà però prestare attenzione al fatto che non diventi pubblico quanto era di carattere privatissimo, per non far sorgere meraviglia e scandalo.

CAN. PIETRO SPADA

dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano